

Pubblicato il 11/09/2024

N. 02146/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00358/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 358 del 2019, proposto da Ecoservice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Filippucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Macerata, via Velluti n. 19;

contro

Provincia di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Balzani, Maria Elena Tranfaglia, Federica Castegnaro, Ilaria Bolzon, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Balzani in Vicenza, Contra' Gazzolle, 1 - Prov. Vicenza;

nei confronti

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto (Arpav), non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di diffida assunto ex art. 208, comma 13, D.Lgs. 152/06 dal Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Vicenza con nota prot.

62444 del 25.09.2018, e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Vicenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 settembre 2024 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con provvedimento del 27/02/2014 della Provincia di Vicenza, la Ditta Ecoservice Srl veniva autorizzata all'esercizio dell'impianto per la messa in riserva [R13] di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, e la selezione e cernita [R12] di rifiuti speciali, non pericolosi, sito in via dell'Industria, 14 in Comune di Grisignano di Zocco (VI).

Con ricorso straordinario al capo dello Stato, Ditta Ecoservice impugnava una diffida a sua carico adottata dalla Provincia di Vicenza sulla base del rapporto tecnico ARPAV del 30.08.2018, nel quale si sostiene che la predetta società avrebbe omesso di annotare sul proprio registro di carico e scarico la movimentazione in uscita di un carico respinto dall'impianto di destinazione gestito dalla ditta Efficue srl..

In particolare, con nota del 25.9.2018 il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Vicenza dava atto che le difformità rilevate da Arpav avrebbero formalizzato i presupposti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006, diffidando così la Ecoservice Srl a conformarsi alle prescrizioni dettate dall'Autorizzazione provinciale del 27.2.2014.

Nella sede straordinaria veniva altresì impugnato il diniego di autotutela formalizzato dalla PA provinciale, nel quale si ribadiva che –sulla base del rapporto del personale Arpav- la richiedente sarebbe stata correttamente richiamata “al rispetto delle prescrizioni conseguenti all’Autorizzazione rilasciata e alle Leggi di riferimento”.

A sostegno del gravame venivano dedotte argomentazioni volte a sostenere l’infondatezza in fatto e in diritto dell’addebito.

A seguito di opposizione proposta dalla Provincia ex art. 10 del DPR 1199/71, la causa veniva traspota in sede giurisdizionale (e ritualmente riassunta dal ricorrente) avanti a questo Tar.

Si è costituito in giudizio la Provincia di Vicenza che –nel sostenere in primis la carenza di lesività dell’atto impugnato- ha dato aggiornamenti relativi alle seguenti sopravvenienze in corso di causa, che avrebbero comunque inciso sull’interesse al ricorso:

- rilascio di nuova autorizzazione di esercizio del 31.1.2019 con cui si “revocava e sostituiva” la precedente autorizzazione del 27.2.2014;

- doppia voltura di tale autorizzazione, una prima volta da ecoservice a soc. H.E.A. srl e successivamente da quest’ultima alla società Arca che risulta essere tuttora titolare dell’autorizzazione all’esercizio (“pertanto la Ecoservice, da anni non effettua più attività di gestione dei rifiuti nel sito di via dell’Industria n. 14 a Grisignano di Zocco”);

- con sentenza del 17.12.2021 è stato dichiarato il fallimento di Ecoservice srl in liquidazione.

All’udienza di smaltimento del 10.9.24 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è in primis inammissibile per difetto di lesività dell’atto impugnato.

Non ignora il collegio che la diffida prevista dal comma 13 lett. a) dell’articolo 108 del decreto legislativo 152/2006 sia una sanzione a tutti gli effetti,

“...la quale, inoltre, in caso di eventuale reiterazione, può astrattamente concorrere a giustificare l’irrogazione di una successiva sanzione più grave, in

conformità all'art. 29 decies, comma 9, d.lgs. n. 152 del 2006" (così tar Brescia I sez. sentenza 1071/2022).

La disposizione prevede tuttavia che la diffida stabilisca un termine certo entro il quale devono essere eliminate le "inosservanze", mentre nell'atto impugnato vi è solo un generico richiamo a conformarsi ai precetti dell'autorizzazione.

Osserva in proposito il collegio che il termine ultimo di adempimento risulta necessario per conferire alla diffida stessa un connotato provvedimentale, poiché diversamente qualsiasi ulteriore misura conseguente all'inerzia del titolare dell'autorizzazione non avrebbe alcun riferimento temporale per poter essere legittimamente adottata. Infatti sarebbe in tal caso necessaria l'adozione di altra successiva diffida –questa volta necessariamente dotata di un termine certo- e solo alla vana scadenza di quest'ultimo potrebbero avverarsi le conseguenze lesive della mancata conformazione. In buona sostanza l'atto impugnato –pur richiamando il comma 13 lett. a) art. 108 del decreto legislativo 152/2006- va qualificato come una misura atipica meramente monitoria sul necessario rispetto delle regole di settore, senza alcuna valenza provvedimentale. Anche l'"informativa" finale (secondo cui in caso di inosservanza "in attuazione di quanto previsto dall'art. 208, comma 13, lett.b) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il presente atto costituisce, altresì, avvio del procedimento per la sospensione all'esercizio a svolgere l'attività di gestione rifiuti") va correttamente intesa come avviso di misura procedimentale più grave, delineata fin da subito per maggiore persuasione all'adempimento.

Resta peraltro fermo che:

- le fattispecie di sospensione (lett. b) e di revoca autorizzatoria (lett. c) possono determinarsi a prescindere dall'adozione e dall'inadempimento della misura più lieve (lett. a);
- in ogni caso però l'avvio del procedimento di sospensione o di revoca che dovesse essere motivato dalla mancata osservanza della diffida ex lett. a)

potrebbe delinarsi solo a seguito di nuova diffida (questa volta tipica) munita di un termine.

Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di lesività dell'atto impugnato.

Tale soluzione in rito precede logicamente e cronologicamente le altre (pur rilevanti) questioni di improcedibilità illustrate dal resistente patrono.

Sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente, Estensore

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere

Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Paolo Passoni

IL SEGRETARIO